




IMPUTAZIONE PER TRASPARENZA DEL REDDITO IRES AI SOCI

Nel regime di trasparenza fiscale il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione effettiva, evitando la doppia imposizione Ires/Irpef tra società e soci. Tale imputazione rileva ai fini delle imposte sui redditi nel periodo d'imposta in cui la società consegue il reddito e concerne utili e perdite in base alle quote spettanti. L'opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata nei termini previsti e permane per l'intero periodo d'opzione, con effetti anche su distribuzioni e partecipazioni successive. La legge di Bilancio 2026 non ha introdotto novità dirette sul meccanismo di imputazione per trasparenza, che continua a seguire le regole ordinarie del Tuir.



PERDITE PRODOTTE DALLA PARTECIPATA

Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle quote di partecipazione e nel limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata. Il limite del patrimonio netto è determinato senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del bilancio (art. 7, c. 2 D.M. 23.04.2004). Le eccedenze rispetto il limite del patrimonio netto e quelle prodotte nei periodi di imposta precedenti all'opzione sono utilizzabili per ridurre il reddito della società partecipata ai sensi dell'art. 84 Tuir (prima che i redditi siano imputati per trasparenza ai soci). Pertanto, tali perdite sono utilizzabili nei periodi di imposta successivi nel limite dell'80% del reddito prodotto dalla società stessa.

VANTAGGI PER I SOCI

La perdita imputata al socio può essere utilizzata ai sensi dell'art. 8 Tuir e può essere portata in diminuzione dei soli redditi d'impresa in forma individuale o del possesso di altre partecipazioni in società di persone o in altra S.r.l. trasparente.

L'eccedenza della perdita non utilizzata nel periodo in cui è stata imputata al socio può essere riportata nei periodi successivi senza alcuna limitazione temporale e utilizzata in compensazione nel limite dell'80% dei redditi d'impresa conseguiti.

PLUSVALENZE

Dal punto di vista fiscale, si possono prospettare le situazioni seguenti:

- plusvalenze di cui all'art. 87: concorrono a formare il reddito nella misura prevista nell'art. 58, c. 2;
- utili di cui all'art. 89, c. 2 e 3: concorrono a formare il reddito nella misura prevista nell'art. 59.

RISTRETTA BASE

Una volta accertato il maggior reddito di una S.r.l. a base ristretta, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non dichiarati non sono stati oggetto di distribuzione, ma hanno avuto una diversa destinazione (come in caso di accantonamento o reinvestimento).

Esempio n. 1 - Opzione per società già costituite

Nel caso di opzione è necessario compilare la Sezione III del quadro OP del Modello Redditi SC prima dell'invio telematico della dichiarazione.



REDDITI QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

PERIODO D'IMPOSTA 2025

CODICE FISCALE

0 8 4 5 2 0 1 0 0 1 5

Mod. N. 1

... omissis...

SEZIONE III

Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)

OP11	Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
OP12	Codice fiscale B R G S V N 6 6 T 2 6 B 1 5 1 X	X		
OP13	Codice fiscale S N T R L D 6 9 A 1 1 A 4 7 0 B			
OP14				
OP15				



Esempio n. 2 - Opzione del socio per il regime fiscale di trasparenza

... Spett.le
...
...
Raccomandata A/R

Oggetto: Opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 Tuir.

Il sottoscritto ... nato a ... il ... residente in ..., Via ..., n. ... codice fiscale ..., in qualità di socio della società "..."
con sede in ..., Via ..., n. ...

... omissis...